



Bologna, 13/05/2016

Al Presidente  
Della I commissione  
assembleare

Sede

**2409: Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge comunitaria regionale per il 2016"**

**Emendamento**

Dopo l'articolo 45  
È inserito il seguente nuovo

*"Articolo 54"*

*Sistema di alternanza scuola-lavoro*

*1. Nella Regione Emilia Romagna, il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 83) è costituito dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro) per il sistema di Istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina generale del sistema dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.*

*2. I giovani assolvono l'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei suddetti percorsi in forza della disciplina adottata dalla Regione ai sensi del comma 1. Gli studenti minori di età possono essere assunti con contratto di apprendistato di primo livello a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."*

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Nadia Rossi

---



## RELAZIONE

L'articolo 43 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (Job act) prevede che nelle Regioni che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro i contratti collettivi stipulati dalle associazioni possano prevedere una specifica regolazione nell'utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello, anche a tempo determinato, per le attività stagionali. La lotta contro la disoccupazione giovanile è una delle massime priorità della Commissione europea, la quale ritiene che gli apprendistati di qualità aiutino i giovani ad acquisire le abilità e le competenze chiave necessarie per avere successo sul mercato del lavoro. La Commissione europea è impegnata nel rafforzare la disponibilità, la qualità e l'immagine dell'apprendistato; per questo la disposizione di cui si propone l'inserimento nel progetto di legge comunitaria regionale per il 2016 è pienamente coerente con le priorità europee.

Nello specifico, la disposizione in oggetto riguarda la disciplina regionale dell'alternanza scuola-lavoro ed è volta a consentire, già nella imminente stagione turistica estiva, l'attivazione del contratto di apprendistato stagionale di 1 livello, cioè per gli studenti minorenni, come previsto dal comma 8 dell'articolo 43 del d. lgs. n. 81 del 2015.

La Regione Emilia-Romagna, infatti, con la legge regionale n. 5 del 30 giugno 2011 ha istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale per consentire ai giovani l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione; ha poi disciplinato gli standard formativi dei percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale triennale prevedendo che i percorsi siano realizzati in alternanza scuola lavoro ed in particolare che la formazione in impresa sia compresa tra il 25% e il 50% del percorso complessivo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge n. 107 del 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", (c.d. Buona scuola) entrata in vigore il 16 luglio 2015, è previsto che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, siano attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

Pertanto, avendo la Regione, per quanto di propria competenza, disciplinato un sistema di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2015, tutti i giovani assolvono l'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione o nel sistema dell'Istruzione o nel sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale in alternanza scuola lavoro e, a seguito della previsione normativa di cui all'emendamento in oggetto, gli allievi studenti minori di età possono essere assunti con contratto di apprendistato di I livello a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.